XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

Art. 37.

bilancio e sono destinate per processi di reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attività.

3. La presente disposizione si applica anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non già concluse. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia già stata effettuata, il termine di cui all'articolo 1, comma 231, entro il quale lo stesso deve essere discusso, è comunque pari a centoventi giorni.

Art. 38.

Articolo 38.

(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 5, comma 9, del decretolegge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 le parole « entro il 30 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2022 ». (Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

sito capitolo di bilancio e sono destinate per processi di reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attività.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non già concluse. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia già stata effettuata, il termine di cui al citato articolo 1, comma 231, entro il quale deve essere discusso il piano di cui al medesimo articolo 1, comma 228, è comunque pari a centoventi giorni.

Articolo 38.

(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

- 1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono **apportate le seguenti modificazioni:**
- *a*) al comma 9, primo periodo, le parole: « entro il 30 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2023 »;
- b) al comma 10, le parole: « entro il 16 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2023 » e le parole: « entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024 » e « a decorrere dal 17 dicembre 2022 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025 » e « a decorrere dal 17 dicembre 2023 »;

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 38.

- c) al comma 11, secondo periodo, le parole: « 17 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 dicembre 2023 ».
- 2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Tale certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 »;
- b) al terzo periodo, le parole: « La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste ».
- 3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025.
- 4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
- a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

Art. 38.

Articolo 39. Art. 39.

> (Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali)

- 1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
- « 2-bis. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a società in house del medesimo Ministero dei servizi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trova applicazione l'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ».

Art. 40. Articolo 40.

> (Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

- b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

Articolo 39.

(Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali)

1. Identico:

« 2-bis. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a società in house del medesimo Ministero dei servizi di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trova applicazione l'articolo 50 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ».

Articolo 40.

(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto- all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-